

Sull'assegnazione di aree in materia di caccia al cinghiale

T.A.R. Abruzzo - Pescara, Sez. I 17 luglio 2023, n. 274 - Passoni, pres.; Lomazzi, est. - Di Marco (avv. Ciccarelli) c. A.T.C. - Ambito Territoriale di Caccia (avv. Rulli).

Caccia e pesca - Caccia al cinghiale - Assegnazione di aree.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

In data 5 agosto 2022 la squadra di caccia al cinghiale denominata "Brittolesi" richiedeva all'Ambito Territoriale di Caccia di Pescara, l'assegnazione, per la stagione venatoria 2022/2023, della zona A della macroarea 4, detenuta da altra squadra da più di 5 anni dall'ultima assegnazione, limite fissato ex art.10, comma 3 del decreto 4 maggio 2017, solo in alternativa l'assegnazione della zona I della macroarea 8.

L'Amministrazione, con determina del 29 settembre 2022, assegnava ai "Brittolesi" la zona I della macroarea 8, e con successiva nota del 30 settembre 2022 spiegava agli interessati di aver soddisfatto la loro richiesta alternativa, perché l'area chiesta in via principale risultava occupata da altra squadra.

Il Sig. Simone di Marco, come rappresentante della squadra "Brittolesi", impugnava il suindicato atto di assegnazione della zona A della macroarea 4 alla squadra de "I Lupi del Bosco", censurandolo per violazione del decreto n.1 del 4 maggio 2017, recante il Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati, e del principio di trasparenza.

Il ricorrente in particolare ha fatto presente che la squadra "I Lupi del Bosco" aveva ricevuto in assegnazione la zona A della macroarea 4 sin dal 2014, dunque per più di 5 anni, in violazione dell'art.10, comma 3 del Regolamento, anche considerando a partire dall'anno 2017, di entrata in vigore del Regolamento medesimo; che non erano poi stati rispettati i dettami procedurali in punto di tempi e obblighi di pubblicazione, tenuto conto poi che la stagione venatoria di caccia al cinghiale si svolge dal 1° ottobre al 31 dicembre.

L'Ambito Territoriale di Caccia di Pescara si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con apposita memoria in rito l'inammissibilità per difetto di interesse, essendo stata soddisfatta la richiesta avanzata, e nel merito la sua infondatezza.

Con ordinanza n.140 del 2022 il Tribunale respingeva, per il limitato profilo del periculum, la domanda cautelare presentata dal ricorrente.

Nell'udienza del 7 luglio 2023 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il Collegio esamina in primo luogo l'eccezione di rito, di inammissibilità dell'impugnativa per difetto di interesse, sollevata dall'Amministrazione resistente, destituita di fondamento e quindi da respingere.

Invero, con riferimento alle specifiche contestazioni esposte sul punto dal Soggetto pubblico, è necessario evidenziare che non viene messo in dubbio dal ricorrente il fatto che a ciascuna squadra possa essere assegnata una sola zona; che inoltre la squadra "Brittolesi", nella propria istanza, aveva manifestato chiaramente l'interesse primario all'assegnazione in via preferenziale della zona di caccia A della macroarea 4 (cfr. all.5 al ricorso), peraltro molto più estesa di quella richiesta in via subordinata e ricevuta (cfr. atto impugnato, all.2 al ricorso); che il ricorrente contesta poi l'assegnazione della zona A della macroarea 4 a "I Lupi del Bosco", al fine di conseguire l'attribuzione in sostituzione della zona I della macroarea 8, come risulta chiaramente anche dalla predetta istanza, secondo cui la richiesta delle 2 aree in questione è avanzata in via alternativa (cfr. ancora all.5 al ricorso).

Ne consegue che il ricorrente vanta un interesse all'impugnativa pienamente apprezzabile sotto il profilo giuridico.

Nel merito il gravame risulta poi fondato e dunque da accogliere, per le ragioni assorbenti di seguito esposte.

Va al riguardo rilevato che, in base all'art.10, comma 3 del Regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati, approvato con decreto n.1 del 4 maggio 2017, l'assegnazione delle zone vocate viene effettuata per un periodo massimo di 5 anni; che incontestato è il fatto che alla squadra de "I Lupi del Bosco" la zona A della macroarea 4 viene assegnata sin dal 2014; che dunque detta assegnazione ha travalicato il limite temporale dei 5 anni previsto dal Regolamento; che tale limite risulta oltrepassato anche considerando l'anno 2017 di entrata in vigore del Regolamento, con prima assegnazione per la stagione venatoria 1° ottobre 2017-31 dicembre 2017.

E non appare persuasiva l'interpretazione sul punto fornita dall'Amministrazione, secondo cui la normativa non sarebbe stata violata, andando riferito il suddetto limite dei 5 anni alla singola assegnazione.

Infatti l'assegnazione de qua viene effettuata di anno in anno dall'Ambito Territoriale di Caccia, per ogni singola stagione venatoria, in applicazione dell'art.10, comma 1 del Regolamento.

Ne consegue che il provvedimento di assegnazione impugnato deve essere annullato con riferimento alla zona di caccia A della macroarea 4 e che l'Amministrazione dovrà rideterminarsi sul punto, in conformità alla disciplina suindicata, fermo restando che a ciascuna squadra di caccia può essere assegnata una sola zona, ex art.10, comma 2 del Regolamento



e che, in caso di richiesta di una medesima zona da parte di più squadre, la stessa viene messa a gara, secondo quanto previsto nello stesso art.10 del Regolamento.

Sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.287/2022 indicato in epigrafe e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

(Omissis)

